

Gli esiti del Congresso di Vienna

Atto finale del Congresso di Vienna

Tratto da: La storia moderna attraverso i documenti, a cura di Adriano Prosperi, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 131-132.

In nome della santissima e indivisibile Trinità.

Le Potenze che hanno firmato il trattato concluso a Parigi, il 30 maggio 1814, essendosi riunite a Vienna in conformità con l'articolo 32 di quel trattato, con i Principi e gli Stati loro alleati, per completare le disposizioni del detto trattato, e per aggiungervi gli accordi resi necessari dallo stato in cui l'Europa è rimasta in seguito all'ultima guerra, desiderando ora comprendere in una comune transazione i diversi risultati dei negoziati, al fine di rivestirli delle reciproche ratifiche, hanno autorizzato i plenipotenziari sotto indicati a riunire in uno strumento generale le disposizioni di interesse maggiore e permanente, e ad aggiungere a tale atto quali parti integranti degli accordi del Congresso, i trattati, convenzioni, dichiarazioni, regolamenti e gli altri atti particolari, quali si trovano citati nel presente trattato: e avendo le suddette Potenze nominato plenipotenziari al Congresso... quelli, tra i plenipotenziari sunnominati, che hanno assistito alla chiusura dei negoziati, dopo aver esibiti i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto di porre nel citato strumento generale e di munire della propria comune firma i seguenti articoli:

Confederazione germanica

Art. 53. I principi sovrani e le città libere della Germania, comprendendosi in tale transazione le LL. MM. l'Imperatore d'Austria, i Re di Prussia, di Danimarca e dei Paesi Bassi, e nominatamente:

L'Imperatore d'Austria e il Re di Prussia, per tutti i loro possessi che hanno anticamente appartenuto all'Impero Germanico; Il Re di Danimarca, per il Ducato di Holstein; Il Re dei Paesi Bassi, per il Granducato di Lussemburgo; stabiliscono fra di loro una confederazione perpetua, che porterà la denominazione di «Confederazione germanica [*Deutscher Bund*]».

Art. 54. Lo scopo di tale Confederazione è il mantenimento della sicurezza esterna ed

interna della Germania, dell'indipendenza e dell'inviolabilità degli Stati confederati.

Art. 55. I Membri della Confederazione, come tali, hanno uguali diritti; si obbligano tutti ugualmente a mantenere l'Atto che costituisce la loro unione.

Art. 56. Gli affari della Confederazione saranno affidati ad una Dieta federativa [*Bundesversammlung*], in cui tutti i Membri voteranno per mezzo dei propri plenipotenziari, sia individualmente sia collettivamente...

Art. 57. L'Austria presiederà la Dieta federale. Ciascuno Stato della Confederazione ha il diritto di presentare proposte, e il Presidente è tenuto a metterle in deliberazione entro un periodo di tempo che verrà stabilito.

Stati italiani

Art. 85. I confini degli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna saranno: verso la Francia, quelli esistenti al 1° gennaio 1792, ad eccezione dei cambiamenti recati dal trattato di Parigi del 30 maggio 1814; verso la Confederazione Elvetica quelli esistenti al 1° gennaio 1792, ad eccezione del cambiamento operatosi per la cessione fatta al cantone di Ginevra, nelle forme in cui tale cessione si trova specificata nell'articolo 80 del presente atto; verso gli Stati di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, quelli esistenti al 1° gennaio 1792, e la convenzione conclusa fra le LL. MM. l'Imperatrice Maria Teresa ed il Re di Sardegna, il 4 ottobre 1751, sarà conservata da una parte e dall'altra, in tutte le sue stipulazioni; verso gli Stati di Parma e di Piacenza, il confine, per quanto concerne gli antichi Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, continuerà ad essere quello che era il 1° gennaio 1792.

I confini degli antichi Stati di Genova, e dei paesi chiamati Feudi Imperiali, aggregati agli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna secondo gli articoli seguenti, saranno gli stessi che, il 1° gennaio 1792, separavano tali paesi dagli Stati di Parma e Piacenza, e da quelli di Toscana e di Massa.

L'isola di Capraia avendo appartenuto all'antica Repubblica di Genova, è compresa nella cessione degli stati di Genova a Sua Maestà il Re di Sardegna.

Art. 86. Gli Stati che hanno composto l'antica Repubblica di Genova sono riuniti in perpetuo agli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, per essere, come quelli, da Essa posseduti in completa sovranità, proprietà e eredità, in linea maschile e per ordine di primogenitura nei due rami della sua Casa, e cioè: il ramo reale e il ramo di Savoia-Carignano. Art. 87. Sua Maestà il Re di Sardegna aggiungerà ai suoi titoli quello di Duca di Genova. [...]

Art. 93. In seguito alle rinunce stipulate nel trattato di Parigi del 30 maggio 1814, le Potenze firmatarie del presente trattato riconoscono sua Maestà l'Imperatore d'Austria, i suoi eredi e successori, quale legittimo sovrano delle provincie e territori che erano stati ceduti, sia completamente, sia in parte, con i trattati di Campoformio del 1797, di Lunéville del 1801, di Presburgo del 1805, e col trattato di Vienna del 1809, e nel possesso delle quali Provincie e territori Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica è rientrata per effetto dell'ultima guerra, cioè: l'Istria, sia austriaca che ex-veneta, la Dalmazia, le isole già veneziane dell'Adriatico, le Bocche di Cattaro, la città di Venezia, le lagune, oltre alle altre provincie e distretti di terraferma degli Stati già veneziani sulla riva sinistra dell'Adige, i ducati di Milano e di Mantova, i principati di Bressanone e di Trento, la contea del Tirolo, il Vorarlberg, il Friuli austriaco e il Friuli ex-veneziano, il territorio di Monfalcone, il governatorato e la città di Trieste, la Carnia, l'alta Ca-

Fiume e il litorale ungherese, ed il distretto di Castua. [...]

Art. 100. S.A.I. e R. l'Arciduca Ferdinando d'Austria è ristabilito, tanto per sé quanto per i suoi eredi e successori, in tutti i diritti di sovranità e proprietà sul Granducato di Toscana e sulle sue dipendenze, come S.A.I. li ha posseduti anteriormente al trattato di Lunéville. [...]

Art. 103. Le Marche, con Camerino e le loro dipendenze, come pure il Ducato di Benevento e il Principato di Ponte-Corvo, sono restituiti alla Santa Sede. La Santa Sede rientrerà in possesso delle legazioni di Ravenna, di Bologna e di Ferrara, ad eccezione della parte del Ferrarese posta sulla riva sinistra del Po. Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica e i suoi successori avranno il diritto di guarnigione nelle piazze di Ferrara e Comacchio. Gli abitanti dei paesi che rientrano sotto il dominio della Santa Sede in seguito alla stipulazione del Congresso, godranno degli effetti dell'articolo 16 del trattato di Parigi del 30 Maggio 1814. Tutti gli acquisti fatti dai privati in base ad un titolo riconosciuto legale dalle leggi attualmente esistenti, sono conservati, e le disposizioni atte a garantire il debito pubblico e i pagamenti delle pensioni verranno stabilite con particolare convenzione fra la Corte di Roma e quella di Vienna.

Art. 104. S. M. il Re Ferdinando IV è ristabilito, sia per sé che per i propri eredi e successori, sul trono di Napoli, e riconosciuto dalle Potenze come Re del Regno delle Due Sicilie.